



PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO TECNICO
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. GIORGI" DI BRINDISI .
INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E
RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON
STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO

CONDIZIONI INTEGRATIVE AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LE OPERE DI EDILIZIA E DI IMPIANTISTICA CIVILE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI C.P. N.179/41 DEL 16.04.1997

Redatto da:

Geom. Valentino PASSANTE

Il Responsabile del Procedimento

V.to il Dirigente

Dott. Arch. Pietro CALABRESE

Dott. ing. Sergio M. RINI

Art. 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori relativi al seguente progetto **“ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “G. GIORGI” DI BRINDISI. INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO”** come dettagliatamente riportati negli elaborati progettuali che, ai sensi dell'art.137 del D.P.R.n.207/2010, sono parte integrante del contratto.

Art. 2
Forma, ammontare dell'appalto e categorie dei lavori.

Il presente appalto è dato **“a misura”**;

L'importo dell'intervento comprende le somme a disposizione dell'amministrazione ammonta a **€ 85.000,00 (ottantacinquemila/00)**.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, esclusi oneri per la sicurezza, ammonta a **€ 63.820,17 (euro sessantatremilaottocentoventi/17)**

così distinti:

- | | | |
|------------------------|---|------------------|
| a) Per lavori a misura | € | 63.820,17 |
| b) Per lavori a corpo | € | 0,00 |
| c) In economia: | € | 0,00 |

d) L'importo delle opere per la sicurezza, non soggette a ribasso d'asta, ammonta ad **€ 4.454,90 (quattromilaquattrocentocinquantaquattro/90)**;

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE LAVORAZIONI ED ONERI

N. d'ordine	Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri	Importo dei lavori	Percentuale
Lavorazioni da eseguire a misura			
1	Opere edili	€ 63.820,17	100 %
	Importo totale opere a misura	€ 63.820,17	100 %
Lavorazioni da eseguire a corpo			
	Importo totale opere a corpo		
Opere in economia			
	Importo totale opere in economia	€ 0,00	
	TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 63.820,17	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 4.454,90	
	TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 68.275,07	

La categoria dei lavori è la seguente, tenendo conto anche dei relativi oneri per la sicurezza:

Categoria	Lavorazione	Percentuale	Importo
OS 6	FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	100,00%	€ 68.275,07
	Totale	100,00%	€ 68.275,07

Art. 3

Norme di riferimento

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme di cui al Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19.04.2000 n.145 e del Capitolato speciale d'Appalto a stampa per i lavori edili e di impiantistica della Provincia di Brindisi, approvato con deliberazione di C.P. n.179/41 del 16.04.97, vistata per presa d'atto dalla Sezione regionale di Controllo nella seduta del 7.05.97, con provvedimento n.1490/18, con le disposizioni legislative e regolamentari ivi contenute riferite alle corrispondenti disposizioni legislative e regolamentari nel testo vigente alla data di affidamento dell'appalto, nonché di tutte le leggi e regolamenti in materia di lavori pubblici, sul collocamento della mano d'opera, in merito alle assicurazioni sociali e previdenziali, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.81/09 e s.m.i. al momento dell'appalto ed in quanto applicabili.

Per quanto attiene le opere di impiantistica si rimanda a quanto disposto dalle leggi e norme in materia, ed in particolare:

- D.M. Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22/1/2008;

Art. 4

Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

1. Montaggio di ponteggi e/o impiego di piattaforma aerea per consentire in condizioni di sicurezza per i lavoratori lo smontaggio degli infissi esistenti ed il montaggio di quelli nuovi;
2. Rimozione di infissi in ferro e di relative strutture monoblocco in ferro di contenimento;
3. Fornitura in opera di nuove strutture monoblocco in ferro zincato a caldo e verniciate a fuoco;
4. fornitura in opera di nuovi infissi in alluminio a taglio termico, con sistema di apertura scorrevole, dotati di vetro camera di sicurezza;
5. Sigillature finali, rifiniture e successivo smontaggio di ponteggi.

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto il Capitolato generale di cui al D.M. dei LL.PP. n.145/2000, il Capitolato speciale a stampa, approvato con deliberazione di C.P. n° 179/41 del 16/04/1997, ed i seguenti elaborati del progetto esecutivo:

- Elaborato n.1 : RELAZIONE GENERALE
- Elaborato n.2 : RELAZIONE SPECIALISTICA
- Elaborato n.3 : PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
- Elaborato n.4 : PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- Elaborato n.5 : QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- Elaborato n.6 : COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- Elaborato n.7 : CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- Elaborato n.8 : ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI
- Elaborato n.9 : CONDIZIONI INTEGRATIVE AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- Elaborato n.10: SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

ELABORATI GRAFICI

- Tavola 1 : STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
- Tavola 2 : PIANTA PIANO TERRA – INDICAZIONE INTERVENTI
- Tavola 3 : PIANTA PIANO PRIMO - PARTICOLARE CON INDICAZIONE INTERVENTI
- Tavola 4 : PIANTA PIANO SECONDO - PARTICOLARE CON INDICAZIONE INTERVENTI

La garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere stata costituita prima della firma del contratto ed in esso espressamente richiamata.

I documenti di cui sopra saranno a disposizione delle ditte interessate alla gara, che potranno visionarli ed acquisirli in copia, secondo le modalità indicate nel bando di gara.

Art. 6 Cauzione definitiva

L'impresa appaltatrice è obbligata a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006, comunque, conformemente alle disposizioni vigenti al momento dell'appalto.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Oltre tale data, a garanzia per la corretta esecuzione dei lavori e la funzionalità degli impianti, resta la rata di saldo, pari al 10%, di cui al successivo art. 12, che, ai sensi dell'art. 141, comma 9, del D. Lgs n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., sarà corrisposta previa presentazione di apposita idonea garanzia fidejussoria.

Art. 7 Disciplina del subappalto

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e s.m.i. , tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria o delle categorie prevalenti non può essere superiore al 30%. E' comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e s.m.i..

L'offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.

In particolare, ai sensi del comma 3 dell'art. 18 sopra richiamato, l'impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
- d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

- 1) Nel bando di gara è previsto che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 13 della L. 180/2011, corrisponderà il corrispettivo delle opere subappaltate direttamente al subappaltatore tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, nei vari stati di avanzamento; pertanto, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
- 2) L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 3) Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3) dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e s.m.i.
- 4) L'affidatario e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; e', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e s.m.i. L'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
- 5) **Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.**
- 6) I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- 7) L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà'.
- 8) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 9) Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
- 10) Ai fini dell' art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006 e' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle

prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4) dell'art. 118 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

- 11) Non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità:
- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art. 8

Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, all'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed all'art. 131 del D. Lgs. N. 163 12/4/2006.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei lavori o segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa appaltatrice e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Art. 9

Coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 119 del Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

- 1) all'assicurazione RCT per il massimale di **Euro 500.000,00#** per danni a persone, a cose e animali che copra anche i danni subiti dalla Stazione Appaltante e/o dalle istituzioni presso le quali i lavori vengono eseguiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori (art. 125, comma 1 D.P.R. 207/2010).; tale polizza dovrà specificatamente prevedere altresì l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, dell'ufficio di Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo" e deve avere validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
- 2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, nonché dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere con massimale pari a **Euro 100.000,00#**.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 10

Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali – Sospensioni

La consegna dei lavori all'Impresa appaltatrice verrà effettuata entro **45** giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di LL.PP., D.P.R. 207/2010, all'articolo n° 153 e seguenti.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L' Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) DURC, assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

L' Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni **15** dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Impresa presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato e del cronoprogramma dei lavori redatto dalla Stazione Appaltante.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo,

potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione appaltante comunicherà all'Impresa l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di **giorni 60** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di **€. 50,00 (dicorsi Euro cinquanta/00)**.

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni **60** a partire dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Impresa e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché alle norme vigenti

relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Art. 11

Sicurezza dei lavori

Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/06:

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/08) allegato al progetto ed al contratto, di cui fa parte integrante quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D. Lgs. 81/08, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza sopraccitati, sono nulli.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Ai sensi dell'allegato XVII del D. Lgs. 81/08 l'Impresa appaltatrice dovrà esibire al Responsabile dei Lavori almeno:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.81/2008;
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 81/2008;
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. n.81/2008;
- i) Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007;
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.81/2008;

i lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- d) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 81/2008;
- e) Documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007;

In caso di subappalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri indicati sopra ai punti da a) ad l).

L'impresa appaltatrice dovrà fornire, entro la data di consegna dei lavori:

- a) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- b) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- c) dichiarazione esplicita di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 494/96 in cui si colloca l'appalto e cioè:

- che il committente è "**PROVINCIA DI BRINDISI**" e per esso in forza delle competenze attribuitegli il **Dott. Ing. Sergio M. RINI Dirigente Servizio Tecnico**;
- che il Responsabile dei Lavori è il, **Dott. Ing. Sergio M. RINI**
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il Dott. Arch. Luigi RESTA ;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, di cui al D.Leg.vo 81/08 e s.m.i ed ai sensi del D.P.R. 554/99, art. 127, comma 1, è il Dott. Arch. Luigi RESTA;
- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 del Dec. Lsv. N. 163 12/4/2006, assommano all'importo di **€ 4.454,90 (quattromilaquattrocentocinquantaquattro/90)**.

Il piano operativo di sicurezza dovrà essere conforme, per quanto attiene ai contenuti minimi, a quanto previsto dall'allegato XV del D. Lgs. 81/08.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 12

Pagamenti in acconto

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, al netto delle ritenute di legge e secondo le seguenti modalità, sino alla concorrenza del 90% dell'intero importo di contratto:

- 1° e 2° acconto, al raggiungimento del 40% e del 90 % dell'importo contrattuale;
- La rata di saldo, pari al 10 % dell'importo di contratto al netto delle ritenute contrattuali, verrà corrisposta ad approvazione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di garanzia fidejussoria, ex art. 141, comma 9, del Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., come da schema di cui al D.M. n°123 del 12.03.2004.

La polizza di cui al comma 1 dell'art. 129 del Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006 e s.m.i, resterà attiva sino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempre che siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

Art. 13

Conto finale

Si stabilisce che il conto finale sarà compilato entro **60** giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 14

Collaudo – Certificato di regolare esecuzione

La collaudazione/certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere iniziata entro **60** giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La collaudazione stessa deve essere conclusa entro **90** giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al Regolamento in materia di LL.PP. previsto dal Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006 e s.m.i, nonché le disposizioni dell'art. 28, comma 1, dello stesso Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006 e s.m.i .

Art. 15

Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore

Oltre gli oneri previsti dal Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

- 1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere (preposto), professionalmente abilitato ed i cui oneri restano a carico della ditta appaltatrice la quale dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del professionista incaricato.
- 2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida

- esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- 3) La guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
 - 4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
 - 5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
 - 6) La verifica dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali, in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, dopo il completamento dei lavori di scavo e preso contezza di eventuale relazione geologica e/o geotecnica. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
 - 7) La redazione dei progetti "as built" degli impianti tecnici eseguiti, da consegnare sia in triplice copia cartacea sia su supporto informatico alla Stazione appaltante, nonché la verifica degli impianti esistenti in relazione ai lavori di ampliamento e/o ristrutturazione oggetto dell'appalto.
 - 8) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
 - 9) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di importanza statica.
 - 10) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
 - 11) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latitanti alle opere da eseguire.
 - 12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
 - 13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
 - 14) Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20 % che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
 - 15) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. 68 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
 - 16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
 - 17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
 - 18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.
 - 19) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni

- tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
- 20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
 - 21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
 - 22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
 - 23) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
 - 24) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
 - 25) Entro 15 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
 - 26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.
 - 27) Sono altresì a totale carico della ditta appaltatrice il carico, l'allontanamento e lo scarico, presso le pubbliche discariche, all'uopo autorizzate a seconda della tipologia dei rifiuti da smaltire, di tutto il materiale di risulta e/o di demolizione che, a giudizio insindacabile della D. L., non può essere riutilizzato. A smaltimento avvenuto, la ditta dovrà produrre la necessaria e prescritta certificazione.
 - 28) Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'art. 2 delle presenti norme integrative al Capitolato speciale a stampa. Esso comprende altresì tutti gli oneri conseguenti all'obbligo di coordinare l'esecuzione dei propri lavori con l'esigenza di funzionalità dei vigenti Istituti e/o Edifici provinciali, dipendenti dalla eventuale presenza di utenti dei servizi, dipendenti e/o contemporanea esecuzione nella struttura (edificio) di altre opere affidate, eventualmente, ad altre Ditte. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.

Art. 16

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi

I lavori appaltati a misura e le somministrazioni saranno pagati in base ai prezzi unitari indicati nella lista delle lavorazioni e forniture presentata dall'appaltatore in sede di gara, i quali, eventualmente corretti dalla stazione appaltante, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli delle presenti condizioni integrative, nel capitolato speciale d'appalto e nell'elenco dei prezzi unitari facente parte del progetto esecutivo.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili

Ai sensi dell'art. 133 del Dec. Lvo. 163 del 12/4/2006, per i lavori di cui trattasi non si può procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

E' altresì esclusa qualsiasi forma di maggiore compenso derivante dal fatto che **i lavori si svolgono in particolari condizioni derivanti dal dovere operare in strutture scolastiche ed in istituzioni provinciali in attività, con l'obbligo per l'impresa di condizionare l'esecuzione dei lavori alle esigenze di funzionamento delle stesse, esigenze che possono comportare anche interruzioni dei lavori o esecuzioni frazionate degli stessi, eventualmente in orari che non ostacolano l'attività istituzionale e non arrechino incomodo o molestia.**

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco prezzi unitari, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal Regolamento in materia di LL.PP., oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce dell'elenco prezzi unitari e di seguito riportate.

Art. 17

Incidenza categorie d'opera ed elenco prezzi unitari

Come indicato all'art. 2 delle presenti Condizioni integrative, l'appalto sarà dato a **misura**. Pertanto, per quanto riguarda l'incidenza delle categorie d'opera si fa riferimento a quanto indicato allo stesso articolo.

La migliore offerta è determinata mediante **"Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi"**.

Trattandosi di lavori a misura, gli stessi saranno contabilizzati in base ai prezzi di cui all'ELENCO PREZZI UNITARI facente parte integrante al progetto, depurati del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Indice

<i>Art. 1</i>	2
<i>Oggetto dell'appalto</i>	2
<i>Art. 2</i>	2
<i>Forma, ammontare dell'appalto e categorie dei lavori</i>	2
<i>Art. 3</i>	3
<i>Norme di riferimento</i>	3
<i>Art. 4</i>	3
<i>Descrizione dei lavori</i>	3
<i>Art. 5</i>	3
<i>Documenti che fanno parte del contratto</i>	3
<i>Art. 6</i>	4
<i>Cauzione definitiva</i>	4
<i>Art. 7</i>	4
<i>Disciplina del subappalto</i>	4
<i>Art. 8</i>	6
<i>Trattamento dei lavoratori</i>	6
<i>Art. 9</i>	6
<i>Coperture assicurative</i>	6
<i>Art. 10</i>	7
<i>Consegna dei lavori - Programma operativo dei lavori - Inizio e termine per l'esecuzione - Consegne parziali – Sospensioni</i>	7
<i>Art. 11</i>	9
<i>Sicurezza dei lavori</i>	9
<i>Art. 12</i>	11
<i>Pagamenti in acconto</i>	11
<i>Art. 13</i>	11
<i>Conto finale</i>	11
<i>Art. 14</i>	11
<i>Collaudo – Certificato di regolare esecuzione</i>	11
<i>Art. 15</i>	11
<i>Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Responsabilità dell'appaltatore</i>	11
<i>Art. 16</i>	13
<i>Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi - Nuovi prezzi</i>	13
<i>Art. 17</i>	14
<i>Incidenza categorie d'opera ed elenco prezzi unitari</i>	14